

**IL TRIBUNALE DI LATINA****SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Sara Foderaro  
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 343 Registro Generale dell'anno 2015

**TRA**

rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetano Marciano in Latina, via E. Toti n. 15,

**RICORRENTE****E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA – UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA**, in  
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso *ex art. 417-bis* c.p.c. dai dott.ri Vincenza  
Sciortino e Pasquale Cortesano,

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del 12.9.2017

**PREMESSA IN FATTO**

docente di scuola dell'infanzia, chiede di essere reinserita nella graduatoria  
ad esaurimento della Provincia di Latina per il triennio 2014-2017, con contestuale recupero del  
punteggio maturato all'atto della cancellazione.

A tal fine, deduce di essere stata inserita sin dal 2003 nelle graduatorie permanenti della  
Provincia di Latina, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) dal 1.1.2007 in virtù  
dell'art. 1, co. 605 l. n. 296/2006; di non aver aggiornato la sua posizione nel 2009 e nel 2011, così  
da essere inconsapevolmente cancellata dalla GAE; di aver chiesto in data 16.5.2014 in virtù del  
d.m. n. 235/14 il reinserimento nella graduatoria per il successivo triennio 2014-2017; di non essere  
stata inserita nelle GAE, con rigetto da parte dell'amministrazione del reclamo proposto.



Il Ministero, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in virtù dell'omessa richiesta di aggiornamento delle GAE, determinante – alla stregua della normativa applicabile – la definitiva esclusione dell'insegnante dalle medesime GAE.

In corso di causa, parte ricorrente ha proposto istanza cautelare di analogo contenuto, paventando la ricorrenza altresì del *periculum in mora*, in considerazione dell'avvenuta approvazione ed entrata in vigore della l. n. 107/2015 (cd. legge sulla "buona scuola"), che prevede un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'a.s. 2015/2016.

All'esito del procedimento cautelare, cui il MIUR ha resistito, la domanda è stata accolta in via d'urgenza con ordinanza *ex art. 700 c.p.c.* del 21.8.2015.

La causa viene oggi all'attenzione del Giudicante per la decisione nel merito.

### MOTIVI IN DIRITTO

Nella presente fase di merito, non può che ribadirsi quanto già evidenziato in sede cautelare.

1. E pertanto, in via preliminare, si ribadisce anzitutto l'orientamento secondo il quale la giurisdizione nel caso di specie spetta al giudice ordinario.

Ed invero, autorevole giurisprudenza ha chiarito che “le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione ... Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (cfr. Cass. SS.UU. n. 27992/13).

Ebbene, considerato che la ricorrente  chiede di essere inserita nelle GAE della provincia di Latina (dalla quale risulta cancellata per non aver presentato domanda di



aggiornamento nel 2009 e 2011), pare non potersi negare che ella invochi l'adozione di un atto di gestione della graduatoria, che non implica valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione né coinvolge la legittimità o meno di eventuali criteri adottati dalla stessa amministrazione per la formazione delle graduatorie medesime.

Al contrario, la  intende far valere il proprio diritto soggettivo ad essere reinserita nelle GAE, lamentando la difformità a legge della mancata adozione dell'atto di gestione invocato.

**2.** Nel merito, ritiene questo Giudicante che la domanda sia fondata.

Ed invero gli art. 1 d.m. 42/2009 ed art. 1 d.m. 44/2011 – in virtù dei quali l'amministrazione resistente ha ritenuto che la cancellazione dalle GAE, per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, debba intendersi come definitiva – appare contrastante con la normativa di rango primario di cui all'art. 1, co. 1-bis d.l. n. 97/2004 (conv. in l. n. 143/2004), a mente del quale la permanenza dei docenti nelle graduatorie, ora ad esaurimento, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di talché la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per i soli anni scolastici successivi, senza alcun carattere di definitività. Infatti, dispone espressamente l'art.1, co. 1-bis d.l. n. 97 cit. che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Al contrario, gli art. 1 d.m. 42/2009 ed art. 1 d.m. 44/2011 – discostandosi in modo evidente dalla norma di rango legislativo – dispongono che “la mancata presentazione della domanda [di permanenza] comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Pertanto, non pare all'odierno Giudicante che la facoltà di domandare il reinserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis d.l. n. 97 cit. sia stata abolita – neppure implicitamente – dall'art. 1, co. 605 l. n. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento.

Invero, “l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della “ratio legis” della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata” (Cass., 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502).





Non esiste, al contrario, alcuna impossibilità di contemporanea applicazione, da un lato, della previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e, dall'altro, della disposizione speciale che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse già maturato il diritto ad esservi inserito e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di permanenza/aggiornamento. Né, in ogni caso, la possibilità del reinserimento produce l'effetto di ampliare il novero delle persone iscritte in graduatoria: dunque, non contrasta affatto con gli obiettivi e la *ratio* della riforma del 2006.

Ne consegue che, se legittimamente è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie per il biennio 2009-2011 ed il triennio 2011-2014 a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini fissati dai d.m. 42/99 e d.m. 44/2011, cionondimeno deve escludersi che tale omissione possa pregiudicare il diritto della medesima ricorrente ad ottenere – su domanda, tempestivamente presentata nei termini, prorogati, di cui al d.m. 235/2014 – il reinserimento nelle graduatorie valide per il triennio 2014-2017.

**3.** In conclusione, le norme di rango regolamentare invocate dall'amministrazione, giacché illegittime per contrasto con la norma sovraordinata, vanno disapplicate, unitamente agli atti consequenziali, quali da ultimo la graduatoria ad esaurimento della provincia di Latina per il triennio 2014-2017 nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente ed il contestuale recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

L'amministrazione resistente, di conseguenza, va condannata al relativo immediato reinserimento.

**4.** Le spese di lite, anche della fase cautelare, vanno compensate, considerati i diversi orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza ordinaria di merito.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [ ] nei confronti del MIUR – Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Latina, in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Latina ad inserire [ ] nelle GAE della provincia di Latina per il triennio 2014-2017, con contestuale recupero del punteggio da essa maturato all'atto della cancellazione;



2. compensa le spese di lite, anche della fase cautelare.

Latina, li 12.9.2017

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Sara Foderaro

